

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2476 del 17/05/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA L.A.G. SPA (Imp. v. DEL LAVORO N. 17) SAN CESARIO SUL PANARO (MO). Rif. Prot. n. 1088/2015 SUAP del Comune di San Cesario sul Panaro. Rif. Prat. n. 7723/2016 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2527 del 16/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
DITTA L.A.G. SPA (Imp. v. DEL LAVORO N. 17) SAN CESARIO SUL PANARO (MO).
Rif. Prot. n. 1088/2015 SUAP del Comune di San Cesario sul Panaro.
Rif. Prat. n. 7723/2016 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 01/07/2014 la Ditta L.A.G. SPA, avente sede legale in comune di San Cesario sul Panaro (MO), v. Del Lavoro n. 17, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di SAN CESARIO SUL PANARO, V. DEL LAVORO 17, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti in data 14/08/2014 con prot. n. 82470/9.13, perfezionata con le integrazioni volontarie assunte agli atti della Provincia in data 23/10/2014 con prot. n. 102873/9.13.

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua l'attività di costruzione di ruote per carretti e sedie;

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale è stato acquisito:

- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 13862 del 30/10/2014, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, limitatamente agli impianti e attività sottoposte a modifica;

A seguito di tale domanda è stata rilasciata Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione della Provincia di Modena n. 322 del 26/6/2015, comprensiva di Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico;

In data 19/12/2015 L.A.G. SPA, ha presentato al SUAP territorialmente competente, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 7/1/2016 con prot. n. 159 **nuova “Scheda Informativa Generale Inquinamento Atmosferico” completa dei diversi allegati tecnici con particolare riferimento ad impianti e attività non soggette alle modifiche di cui alla precedente autorizzazione (emissioni esistenti), come prescritto nell’Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 26/6/2015;**

Vista l’istruttoria tecnica di ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 19502 del 20/10/2016, dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, si ritiene:

- di aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'Allegato Aria;
- di provvedere d'ufficio ad integrare nell'aggiornamento della vigente A.U.A. gli Allegati Acqua e Impatto Acustico, senza apportare variazioni, non essendo intervenute modifiche rispetto alla condizione già autorizzata;
- di revocare l'AU.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell’impianto medesimo;

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell’ “Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di aggiornare l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli art. 3 e art. 6 comma 1) del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta L.A.G. SPA per l’impianto ubicato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), v. Del Lavoro n. 17, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 322 del 26/6/2015;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di stabilire che il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 26/6/2030;

6) di stabilire che l’eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall’Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all’articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all’autorizzazione o all’impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell’art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di San Cesario sul Panaro;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell’impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti “norme settoriali” le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di San Cesario s/P
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico	Comune di San Cesario s/P

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell’atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di San Cesario sul Panaro, Struttura competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta L.A.G. SPA (Imp. v. DEL LAVORO N. 17) SAN CESARIO SUL PANARO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) <ul style="list-style-type: none">- Acque reflue industriali in pubblica fognatura- Acque reflue industriali in acque superficiali

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta L.A.G. SPA svolgente attività di produzione di stampi e di ruote per carrelli industriali, è autorizzata per lo scarico di acque reflue derivanti dagli impianti ubicati in comune di San Cesario sul Panaro (MO), v. Dell'Industria n. 17, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 322 del 26/6/2015, per la seguente configurazione:

- le acque reflue derivanti dai servizi igienici, dalla mensa e dagli spogliatoi, previo trattamento con fosse Imhoff dedicate, sono convogliate nella pubblica fognatura;

- le acque meteoriche provenienti dalla coperture e dalle aree di piazzale dell'insediamento sono convogliate mediante rete fognaria acqua bianche nella pubblica fognatura con terminali di scarico identificati in planimetria ai punti n. 1, 2, 3, 4, 5, nonché in acque superficiali con i terminali di scarico n. 6 e 7;

- le acque di condensa derivanti dai due compressori, posti rispettivamente nella centrale compressori esterna e nel box utensili del laboratorio A, previo trattamento con specifico impianto di separazione acqua-olio, sono convogliate in acque superficiali utilizzando la rete fognaria acque bianche con i terminali di scarico evidenziati in planimetria ai punti n. 6 e 7;

- ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/2006, le acque di condensa di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali";

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Non essendo intervenute modifiche, relativamente agli scarichi idrici, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 322 del 26/6/2015 si provvede ad integrare nel presente Allegato Acqua il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore ditta L.A.G. SPA, con insediamento posto a San Cesario sul Panaro (MO), v. Dell'Industria n. 17, a scaricare:

1) Acque reflue in pubblica fognatura

Ogni scarico delle acque reflue industriali deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 allegato 5 alla Parte III del D.Lgs.152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.

Ogni scarico deve essere dotato di pozzetto di prelievo a valle di eventuali impianti di trattamento delle acque reflue. Tale pozzetto dovrà essere mantenuto accessibile per i controlli da parte degli organi preposti e di profondità adeguata per permettere il campionamento.

E' vietata l'immissione, anche occasionale e indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato competente territorialmente.

L'esercizio nell'insediamento di ulteriori o diverse attività comportanti l'impiego di risorse idriche per usi diversi da quelli indicati nella domanda presentata destinati allo scarico, comporta l'obbligo di comunicazione in tal senso ad ARPAE – SAC di Modena che potrà richiedere la presentazione di domanda di modifica sostanziale alla presente A.U.A..

E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE-SAC di Modena, al Comune competente e al Gestore del servizio di pubblica fognatura, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni

di pregiudizio della qualità dello scarico/scarichi delle acque reflue o di altri rischi ambientali causati dall'effluente idrico oggetto dell'autorizzazione.

E' fatto obbligo di preventiva comunicazione alla scrivente Agenzia prima di realizzare qualsiasi modifica quali/quantitativa dello scarico/scarichi.

2) Acque reflue in acque superficiali

Relativamente allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali si confermano tutte le prescrizioni contenute nella Determinazione Provinciale n. 26 del 19/5/2010 come di seguito elencate:

1) lo scarico delle acque reflue industriali nella quantità di 9,2 m³/anno in acque superficiali (Canal Chiaro) deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/2006;

2) il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;

3) s'individuano come manufatti di prelievo ai fini dei campioni fiscali per le acque di condensa prodotte dai compressori i due pozzetti di ispezione, da individuarsi rispettivamente sulle due condotte di scarico delle stesse acque di condensa, prima della loro immissione nella rete fognaria acque bianche. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

4) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto. Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili e di raffreddamento);
- i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di trattamento delle acque di condensa e la relativa destinazione; registro di carico e scarico aggiornato, ai sensi della vigente normativa;

5) devono essere installati e mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi;

6) i fanghi di risulta degli impianti di trattamento delle acque reflue devono trovare recapito in idoneo impianto di trattamento di rifiuti, autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006;

7) deve essere comunicata tempestivamente e formalizzata con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta agli impianti di trattamento delle acque reflue e/o alla ragione sociale; inoltre in caso di cessazione dell'attività o del trasferimento dell'attività in altro luogo, il titolare della presente autorizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione ad ARPAE – SAC di Modena che provvederà alla revoca della presente autorizzazione;

8) la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione, a seconda della gravità dell'infrazione, della diffida, della sospensione, della revoca dell'autorizzazione allo scarico, nei casi contemplati dalle vigenti disposizioni di legge, e delle sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

ARPAE Modena – Distretto Area Centro Modena è incaricata di effettuare i necessari controlli sullo scarico oggetto della presente autorizzazione, sul rispetto delle relative prescrizioni, delle norme tecniche generali e delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006, trasmettendone gli esiti ad ARPAE – SAC di Modena.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato ARIA

Ditta L.A.G. SPA (Imp. v. DEL LAVORO N. 17) SAN CESARIO SUL PANARO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta L.A.G. SPA svolgente attività di costruzione di ruote per carretti e sedie, è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti ubicati in comune di San Cesario sul Panaro (MO), v. Dell'Industria n. 17, come da Allegato ARIA alla Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 322 del 26/6/2015.

E' stato dichiarato il seguente consumo di materie prime:

- Polioli	440	t/anno circa
- Coloranti per preparazione prepolimero	0,880	t/anno
- Isocianati	136	t/anno circa
- Additivi per colata	24	t/anno circa
- Adesivi	3,300	t/anno circa
- Solventi per preparazione adesivi	2,200	t/anno circa
- Prodotti vernicianti a base acquosa	1,100	t/anno circa
- Diluenti per pulizia attrezzature	0,780	t/anno
- Olio emulsionabile	1,100	t/anno circa

In data 19/12/2015 L.A.G. SPA, ha presentato al SUAP territorialmente competente, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 7/1/2016 con prot. n. 159 **nuova "Scheda Informativa Generale Inquinamento Atmosferico" completa dei diversi allegati tecnici con particolare riferimento ad impianti e attività non soggette alle modifiche di cui alla precedente autorizzazione (emissioni esistenti), come prescritto nell'Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 26/6/2015;**

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. è stato acquisito:

- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 13862 del 30/10/2014, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, limitatamente agli impianti e attività sottoposte a modifica;

ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, con nota prot. n. 19502 del 20/10/2016, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta L.A.G. SPA con impianti ubicati nel comune di San Cesario sul Panaro, v. Dell'Industria n. 17, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - SALDATURA AUTOMATICA

portata massima	2000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	7	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - BRUCIATORE SGRASSATRICE A GAS METANO

portata massima	500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	5,5	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - BRUCIATORE SGRASSATRICE

portata massima	500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	5,5	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - SGRASSAGGIO

portata massima	1000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	5,5	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - SGRASSAGGIO

portata massima	Tiraggio naturale	
altezza minima del camino	5,5	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - TORNITURA

portata massima	4000	Nm3/h
altezza minima del camino	7,5	m
durata	12	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Nebbie oleose + Polveri totali	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 - TORNITURA

portata massima	2500	Nm3/h
altezza minima del camino	7,5	m
durata	12	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: Centrifuga + lana metallica + tasche

PUNTO DI EMISSIONE N. 9/1 - TORNITURA (a umido)

portata massima	2500	Nm3/h
altezza minima del camino	7,5	m
durata	12	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE N. 10 – 13 - CENTRALE TERMICA A METANO

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - GRUPPO FRIGORIFERO

portata massima	18000	Nm3/h
altezza minima del camino	5,5	m
durata	12	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 - GRUPPO FRIGORIFERO

portata massima	14000	Nm3/h
altezza minima del camino	5,5	m
durata	12	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 16 - GRUPPO FRIGORIFERO

portata massima	15000	Nm3/h
altezza minima del camino	5,5	m
durata	12	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 20 - STAMPAGGIO PLASTICA

portata massima	7000	Nm3/h
altezza minima del camino	9,5	m
durata	12	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (come C-org. Totale)	20	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE N. 21-28 - RICAMBI ARIA LOCALI

PUNTO DI EMISSIONE N. 29 - BRUCIATORE SGRASSAGGIO A GAS METANO

PUNTO DI EMISSIONE N. 30 - BRUCIATORE SGRASSAGGIO A GAS METANO

PUNTO DI EMISSIONE N. 31 - BRUCIATORE SGRASSAGGIO A GAS METANO

PUNTO DI EMISSIONE N. 32 - SGRASSAGGIO

portata massima	1000	Nm3/h
altezza minima del camino	6,5	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (esprese come Na2O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 33 - SCARICO FORNO

altezza minima del camino	6,5	m
durata	08	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 35 - VERNICIATURA MANUALE A BASE ACQUOSA

portata massima	16000	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> A PANNELLI filtranti		

PUNTO DI EMISSIONE N. 36 - VERNICIATURA MANUALE A BASE ACQUOSA +
LAVAGGIO ATTREZZATURE

portata massima	8500	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
<u>durata Verniciatura</u>	08	h/g
<u>durata Lavaggio Attrezzature</u>	30	min./g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 37 - TORNITURA (a secco)

portata massima	2000	Nm3/h
altezza minima del camino	7,5	m
durata	12	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 38 - MONTAGGIO SEMICOMPLESSIVI (n. 1 macchina)

portata massima	1200	Nm3/h
altezza minima del camino	7,5	m
durata	08	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 40 - CABINA PREPARAZIONE VERNICI

portata massima	1000	Nm3/h
altezza minima del camino	7,5	m
durata	08	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 41 - CABINA VERNICIATURA AUTOMATICA P.V. A BASE ACQUOSA

portata massima	12000	Nm3/h
altezza minima del camino	7,5	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-org.totale)	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N. 42 - FORNO ESSICCAZIONE (tunnel)

portata massima	4000	Nm3/h
altezza minima del camino	7,5	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
---	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 43 - FORNO (tunnel)

portata massima	900	Nm3/h
altezza minima del camino	7,5	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-org.totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 44 - APPASSIMENTO (tunnel)

portata massima	500	Nm3/h
altezza minima del camino	7,5	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-org.totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N.45 - BRUCIATORE A METANO A SERVIZIO IMPIANTO DI VERNICIATURA

PUNTO DI EMISSIONE N. 46 - PALLINATURA

portata massima	6500	Nm3/h
altezza minima del camino	6,5	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 47 - PALLINATURA

portata massima	2500	Nm3/h
-----------------	------	-------

altezza minima del camino	6,5	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A TESSUTO		

PUNTO DI EMISSIONE N. 49 - SPALMATURA MATERIALI NON METALLICI

portata massima	5000	Nm3/h
altezza minima del camino	6,5	m
durata	03	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Aldeide Formica (formaldeide)	1	mg/Nmc
Fenolo	5	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-org.totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 50 - SPALMATURA MATERIALI METALLICI

portata massima	4500	Nm3/h
altezza minima del camino	6,5	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Aldeide Formica (formaldeide)	1	mg/Nmc
Fenolo	5	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 51 - SPALMATURA MATERIALI METALLICI

portata massima	3000	Nm3/h
altezza minima del camino	6,5	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Aldeide Formica (formaldeide)	1	mg/Nmc
Fenolo	5	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 52 - SOLUZIONATURA MATERIALI METALLICI APPASSIMENTO

portata massima	2000	Nm3/h
altezza minima del camino	6,5	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Aldeide Formica (formaldeide)	1	mg/Nmc
Fenolo	5	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 53 - SOLUZIONATURA MATERIALI METALLICI AUTOMATICA

portata massima	10000	Nm3/h
altezza minima del camino	6,5	m
durata	12	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Aldeide Formica (formaldeide)	1	mg/Nmc
Fenolo	5	mg/Nmc

Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc
-----------------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 54 - PREPARAZIONE POLIMERO e PRERISCALDO

portata massima	1500	Nm3/h
-----------------	------	-------

altezza minima del camino	6,5	m
---------------------------	-----	---

durata	20	h/g
--------	----	-----

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Isocianati	5	mg/Nmc
------------	---	--------

Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc
-----------------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 54/1 - PRERISCALDO MATERIA PRIMA

portata massima	2000	Nm3/h
-----------------	------	-------

altezza minima del camino	6,5	m
---------------------------	-----	---

durata	24	h/g
--------	----	-----

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Isocianati	5	mg/Nmc
------------	---	--------

Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc
-----------------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 55 - COLATURA

portata massima	4000	Nm3/h
-----------------	------	-------

altezza minima del camino	6,5	m
---------------------------	-----	---

durata	15	h/g
--------	----	-----

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Isocianati	5	mg/Nmc
------------	---	--------

Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc
-----------------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 55/1 - PRERISCALDO MOZZI

portata massima	700	Nm3/h
-----------------	-----	-------

altezza minima del camino	6,5	m
---------------------------	-----	---

durata	15	h/g
--------	----	-----

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Isocianati	5	mg/Nmc
------------	---	--------

Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc
-----------------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 56 – COLATURA

portata massima	5000	Nm3/h
-----------------	------	-------

altezza minima del camino	6,5	m
---------------------------	-----	---

durata	15	h/g
--------	----	-----

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Isocianati	5	mg/Nmc
------------	---	--------

Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc
-----------------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 58 - COLATURA

portata massima	6000	Nm3/h
-----------------	------	-------

altezza minima del camino	6,5	m
---------------------------	-----	---

durata	15	h/g
--------	----	-----

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Isocianati	5	mg/Nmc
------------	---	--------

Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc
-----------------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 59 - STAGIONATURA

portata massima		Tiraggio naturale
altezza minima del camino	6,5	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Isocianati	5	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE N. 60-60/1- 61-62 - BRUCIATORI A METANO A SERVIZIO
DEGLI IMPIANTI PRERISCALDO E COLATURA

PUNTO DI EMISSIONE N. 60/2 PRERISCALDO MOZZI

portata massima	500	Nm3/h
altezza minima del camino	6,5	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Isocianati	5	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 62/1 PRERISCALDO MOZZI

portata massima	500	Nm3/h
altezza minima del camino	6,5	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Isocianati	5	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 63 - FORNI ARMADI

portata massima		Tiraggio naturale
altezza minima del camino	7,5	m
durata	10	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Isocianati	5	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 65 - ANALISI CHIMICHE

portata massima	2000	Nm3/h
altezza minima del camino	7,5	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Isocianati	5	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 66 - ANALISI CHIMICHE

portata massima	2000	Nm3/h
altezza minima del camino	7,5	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		

Isocianati	5	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 68 PREPARAZIONE ADESIVO

portata massima	1000	Nm3/h
altezza minima del camino	6,5	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Aldeidi	1	mg/Nmc
Fenolo	5	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 69 - RICAMBIO ARIA ARMADI LABORATORIO

PUNTO DI EMISSIONE N. 70 - CALDAIA A METANO

PUNTO DI EMISSIONE N. 71 - BRUCIATORE A METANO

PUNTO DI EMISSIONE N. 73 - FRESE, RETTIFICHE, ELETTROEROSIONE

portata massima	4500	Nm3/h
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Nebbie oleose + Polveri totali	5	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 74 - AFFILATURA

portata massima	1000	Nm3/h
altezza minima del camino	11	m
durata	02	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A TESSUTO		

PUNTO DI EMISSIONE N. 75 - TRATTAMENTO TERMICO (tempra ad olio)

portata massima	4000	Nm3/h
altezza minima del camino	10,5	m
durata	03	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 76 - MACINAZIONE SCARTI

portata massima	1000	Nm3/h
altezza minima del camino	7,5	m
durata	saltuaria	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A MANICHE		

Prescrizioni

I consumi di tutte le materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.

Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

La ditta deve utilizzare esclusivamente prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di solvente organico non superiore al 20% della fase solvente.

La sostituzione del materiale filtrante della verniciatura risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Al fine di evitare l'instaurarsi di processi di decomposizione e lo sviluppo di sostanze odorogene il fluido utilizzato per la tempra deve essere periodicamente sostituito integralmente.

La sostituzione dell'olio da tempra esausto risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti presente in azienda.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

Entro 30 giorni dalla effettuazione dei prossimi autocontrolli, eseguiti dopo la data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, dovranno essere trasmessi i risultati relativi ai punti di emissione n. 35, 36, 37, 41, 46 e 47, tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 (*) UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 (*) UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO (*) ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Composti organici volatili (COV):	UNI CEN/TS 13649:2015 (*) (determinazione dei singoli composti con desorbimento termico o chimico)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Aldeidi	EPA 430 (*) EPA-TO11 A EPA Method 323 (*) EPA SW-846 Test Method 0011 (*) NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Fenoli	UNICHIM 504:1980 (senza singola identificazione) OSHA 32 / NIOSH 2546 (con identificazione dei singoli componenti: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi cromatografica)
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)
Nebbie di olio Oleose	Campionamento UNI EN 13284-1:2003 + analisi UNICHIM 759 (campionamento isocinetico con analisi gravimetrica e/o analisi IR)
Isocianati	UNICHIM 488:1979 UNICHIM 429:1979

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- annuale per i punti di emissione n. 1 (solo portata e polveri), 4, 5, 8, 9, 9/1, 20, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 68, 73, 74 e 76;
- semestrale per i punti di emissione n. 54, 54/1, 55, 56, 58, 59, 63 e 75.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta L.A.G. SPA (Imp. v. DEL LAVORO N. 17) SAN CESARIO SUL PANARO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell’art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta L.A.G. SPA svolgente attività di costruzione di ruote per carretti e sedie, è legittimata ad esercire gli impianti ubicati in comune di San Cesario sul Panaro (MO), v. Dell’Industria n. 17, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 322 del 26/6/2015.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Non essendo intervenute modifiche, relativamente all’inquinamento acustico, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 322 del 26/6/2015 si provvede ad integrare nel presente Allegato Impatto Acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l’utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di San Cesario sul Panaro (MO), v. Dell’Industria n. 17, delle sorgenti di rumore a

servizio della ditta L.A.G. SPA, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) La ditta L.A.G. SPA deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore.
- 2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico o altre dichiarazioni ai fini del rispetto della normativa.
- 3) In corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.